



CITTA' DI CAVE

CIITA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione (1) STRAORDINARIA

(2) PRIMA convocazione

Atto N. 52

OGGETTO: Regolamento per la cessione in diritto di superficie e per la cessione in proprietà delle aree comprese nel piano di insediamenti produttivi.

Del 30/11/2015

L'anno duemilaquindici il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 18,15 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio Comunale in (3) pubblica adunanza in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio Comunale in data 24/11/2015 previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificata nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
LUPI ANGELO	X		SAPOCHETTI LORENA		X
DAPPI RITA	X		BIANCHI IOLE	X	
ROSSI MAURO	X		MAGGI CRISTIAN	X	
MANCINI SILVIA		X	BOCCUCCIA SERGIO	X	
BELTRAMME GIULIO	X		MORONI MARTINA	X	
SACCHI LORENZO	X		CASALI MATTEO	X	
TAURONE MARCO	X		CHIALASTRI GIANLUCA	X	
TREDICINI BENITO	X		BARACOCCOLI MANILA	X	
PULCINI MASSIMILIANO	X				

Presenti N.15

Assenti N. 2

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Pulcini Massimiliano

Partecipa il Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale, Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Verificato che il numero dei Presenti è legale per validamente deliberare in (2) Prima convocazione, il Sig. Presidente dichiara aperta l'adunanza. Vengono dal Presidente nominati scrutatori i seguenti signori: BIANCHI Iole, MAGGI Cristian, BARACOCCOLI Manila.

(1) Ordinaria o Straordinaria

(2) Prima o Seconda

(3) Pubblica o Segreta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 228 del 30 maggio 1986 il Comune di Cave ha delimitato, nell'ambito dell'Insula D1, l'area da destinare ad insediamenti produttivi;
Che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 6648 del 3 novembre 1987, il Comune di Cave ha ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 27, primo comma, della L. 865/1971 per la formazione di un piano per insediamenti produttivi artigianali nell'insula D1 in località Cannetaccia, ai sensi della L.R. 10/8/1984, n. 47;
Che il P.I.P. in località Cannetaccia è stato definitivamente approvato dal Comune di Cave ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/7/1987 n. 36, con deliberazione di C.C. n. 19 del 28/2/1989;
Che l'Amministrazione Comunale con deliberazione di C.C. n. 16 del 27/2/1990 ha approvato il regolamento comunale per la cessione in diritto di superficie delle aree comprese nel piano per insediamenti produttivi in località "Cannetaccia";
Che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L. 865/1971 con deliberazione di C.C. n. 23 del 24/5/1990 è stato approvato lo schema di convenzione per la cessione in diritto di superficie delle aree comprese nel P.I.P. – località Cannetaccia;
Che con successivi atti le aree comprese nel P.I.P. in località Cannetaccia sono state assegnate in diritto di superficie;
Che con deliberazione di C.C. n.27 del 26/05/2005 si è proceduto a modificare il regolamento comunale per la cessione in diritto di superficie delle aree comprese nel piano per insediamenti produttivi in località "Cannetaccia", consentendo la cessione delle aree in proprietà ai sensi dell'art.27, comma 6, della L.22/10/1971 n.865, come modificato dalla L.27/12/1997 n.449, art. 49, comma 17;
Che con deliberazione di C.C. n.2 del 31/01/2006 si è proceduto a modificare ed integrare il regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.16/1990, stabilendo in cinque anni il termine di cui all'art.19, terzo comma, del regolamento comunale per la cessione in diritto di superficie delle aree comprese nel piano per insediamenti produttivi in località Cannetaccia, nonché aggiungendo l'art.12/bis al suddetto regolamento;
Considerato che, in base alla situazione economica attuale, si ritiene opportuno dover apportare delle modifiche all'art.12 del regolamento comunale in questione, al fine di consentire agli operatori economici di effettuare operazioni di disponibilità dell'immobile entro un termine più breve rispetto al termine originariamente previsto, nonché aggiungere una ipotesi all'art.12/bis che tenga conto della costituzione di società di capitali derivate o con apporto di quote di altri soggetti di società di capitali con la qualifica di artigiano;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione:

Presenti:15

Favorevoli:12

Contrari: ==

Astenuti: 3 (Boccuccia Sergio, Moroni Martina, Casali Matteo)

DELIBERA

- di stabilire che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

- di integrare e modificare, per quanto in premessa motivato, il vigente "REGOLAMENTO PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE COMPRESSE NEL PIANO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI", nel seguente modo:

Aggiunta lettera d), comma 1, punto 2, art. 12/bis:

d) da società di capitali ad altra società di capitali.

Costituzione di una nuova società di capitali e/o acquisto di quote di un'altra società da parte del socio di maggioranza della società di capitali originariamente assegnataria. In tal caso è previsto che nella nuova società costituita e/o acquisita, sia presente almeno un socio, con la qualifica di socio lavoratore (artigiano), della originaria società assegnataria, che possieda la maggioranza del capitale sociale della nuova società di capitali e presti in essa la propria attività lavorativa in modo prevalente per almeno cinque anni.

L'art.12 viene sostituito con il seguente testo:

Art. 12

Il manufatto per uso artigianale compresa l'area di pertinenza potrà essere alienato ed affittato o su di esso potranno essere costituiti diritti reali di godimento solo dopo anni 5 dall'assegnazione e comunque il manufatto dovrà essere in possesso del certificato di agibilità, salvo casi di decesso o invalidità grave che non permetta la prosecuzione della attività.

In questi casi, salvo che l'attività non venga proseguita dagli eredi secondo le vigenti norme del codice civile sulle successioni legittime e testamentarie, è possibile alienare o affittare il manufatto ad altro artigiano. Il prezzo è fissato dall'ufficio tecnico comunale tenendo conto dello stato di conservazione dell'immobile e del prezzo pagato per la concessione dell'area.

Trascorsi cinque anni dal certificato di agibilità si potrà procedere alla alienazione ed alla locazione ad altri soggetti diversi da quelli previsti per l'assegnazione delle aree nella zona P.I.P., previo parere consultivo del consorzio di cui all'art. 14, con l'obbligo di pagare al Comune una somma pari alla differenza fra il valore di mercato dell'area al momento della alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso dell'ISTAT.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, il cui esito è il seguente:

Presenti:15

Favorevoli:12

Contrari: ==

Astenuti: 3 (Boccuccia Sergio, Moroni Martina, Casali Matteo)

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONS. ANZIANO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

F.to Dappi Rita

F.to Pulcini Massimiliano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li

7.6 DIC. 2015

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale

IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA

Con la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- o Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- o Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va